

Art. 24 Composizione della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia Comunale è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale. **E' membro di diritto ed assume la Presidenza della Commissione il Dirigente preposto al settore urbanistico, o suo delegato nell'ambito dello stesso settore. (1)** Il Consiglio Comunale nomina n° **3 (tre) (1)** esperti assicurando la presenza di un componente eletto dalle minoranze.
 2. Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della Legge regionale 31.10.1994 n.63 la Commissione Edilizia è integrata da due esperti pure nominati dal Consiglio Comunale tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico monumentale.
 3. La qualificazione di esperto, per tutti i componenti nominati sia nelle materie urbanistico-edilizie che in quelle ambientali, va documentata con riferimento al titolo di studio, alla qualificazione professionale, alle attività ed agli incarichi svolti da comprovare anche mediante autocertificazione. Il Comune può disporre forme di pubblicità o di selezione dei candidati accettando candidature proposte sia da Associazioni di categoria, Ordini o collegi professionali, che da singoli cittadini in possesso dei requisiti specifici.
 4. Assiste alle sedute senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato proposto dal Dirigente del settore urbanistica.
 5. Ai componenti la Commissione Edilizia spetta un gettone di presenza determinato dal Consiglio Comunale e il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.
 6. Non può essere eletto a far parte della Commissione Edilizia chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione.
- (1)** Variante parziale al Regolamento Edilizio Comunale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27.10.2005, avente ad oggetto: "**Composizione della Commissione Edilizia. Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale – articoli nn. 24, 27 e 28**".